

02873/09

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Antonio	Vella		Presidente di sezione
Dott. Salvatore	Senese		Presidente di sezione
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Antonio	Merone		Consigliere
Dott. Massimo	Bonomo		Consigliere
Dott. Umberto	Goldoni		Consigliere
Dott. Salvatore	Salvago		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

srl RI. CO. MA., elettivamente domiciliata in Catania, via Cervignano 32, presso lo studio dell'avv. Salvo Muscarà, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
resistente con procura in calce alla copia notifi-

Oggetto

FERMO
AMMINISTRATIVO

R.G.N. 18956/07

Cron. 2873

Rep.

Ud. 3/2/2009

147

cata del ricorso;

- **resistente** -

spa Serit Sicilia;

- **intimata** -

OGGETTO: Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati. Impugnazione davanti alla Commissione Tributaria. Regolamento di giurisdizione. Udata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/2/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Martone, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

La Corte,

rilevato che con ricorso notificato il 28-29/6/2007 all'INPS ed alla spa Serit Sicilia, la srl RI. CO. MA. ha chiesto alla Suprema Corte di voler regolare la giurisdizione nel processo iscritto al NRG 1203/2007, da essa proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa per l'annullamento del preavviso di fermo di un'autovettura e di un autocarro a fronte di un complessivo debito di 46.287,73 euro;



che altro analogo ricorso è già stato deciso da queste Sezioni Unite con ordinanza 14831/08, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;


che il presente ricorso va dichiarato pertanto inammissibile (C. Cass. 29535/08) senza necessità di alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante il mancato deposito di controricorso e l'omessa partecipazione alla camera di consiglio da parte degli intimati;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, il 3 febbraio 2009

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 6 FEB. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

